

Tribunale - Bologna, 07/01/2020, n. 32

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei  
seguenti

magistrati:

dott. Fabio Florini      Presidente

dott. Anna Maria Rossi Giudice Relatore

dott. Silvia Romagnoli Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.  
12312/2018

promossa da:

S.B., con il patrocinio dell'avv. elettivamente  
domiciliato in VIA F. RIMINI presso il difensore

ATTRICE

contro

ALFA SRL, con il patrocinio dell'avv., elettivamente  
domiciliato in RIMINI presso il difensore

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue:

Per S.B., dato atto dell'intervenuto superamento della  
delibera impugnata, che comporta la cessazione della  
materia del contendere relativa al presente giudizio,  
chiede che il Tribunale voglia disporre in merito alla  
condanna alle spese del presente giudizio e al danno  
derivante alla signora S.B. da detta delibera  
quantificabile fin d'ora in euro ventimila come

dettagliatamente indicato in atti, da addebitare a parte convenuta.

Per ALFA srl, si riporta alle conclusioni precisate nella ultima memoria depositata, insistendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e per il rigetto della odierna domanda proposta da controparte, il cui rigetto comporterà la soccombenza con relativo regolamento delle spese.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'avv. quale difensore di S.B., con atto notificato a mezzo PEC il 7.8.2018 citava in giudizio avanti al Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata della Impresa, la società ALFA srl, di cui è socia al 50%, in persona dell'amministratore unico, D.B., impugnando la delibera dell'Assemblea dei soci del 9.5.2018 con cui venivano approvati i bilanci sociali relativi agli esercizi 2016 e 2017, nonché deliberato un compenso in favore dell'Amministratore Unico sig. D.B., chiedendo dichiararsene l'invalida e/o nullità, con vittoria delle spese di lite.

L'attrice sosteneva che la delibera era invalida, perché il suo diritto di voto era stato illegittimamente esercitato dall'altro socio al 50% ed A.U., il fratello sig. D.B., che aveva pignorato le quote sociali in titolarità della sorella; inoltre che la delibera di attribuzione del compenso all'A.U. per gli anni 2016 e 2017 era illegittima perché adottata col voto espresso in conflitto d'interessi; infine che non poteva essere deliberato il compenso all'A.U. anche per l'anno 2018, non essendo l'argomento all'ordine del giorno.

Si costituiva l'avv., quale difensore della convenuta "ALFA S.r.l.", con sede in Bellaria-Igea Marina (RN), sostenendo che al di là della imprecisione terminologica del verbale di assemblea, (in cui si era usata la parola pignoratizio, propria del titolare del pegno, anziché pignorante) la disciplina applicabile nella fattispecie è quella di cui all'art. 2352 c.c. - riferita al creditore pignoratizio - a cui rimandano gli artt. 2471 e 2471-bis c.c.; affermava che la tesi dell'attrice socia eseguita S.B. secondo cui essa avrebbe mantenuto il diritto di voto in qualità di custode argomentando ex art. 559 cpc è priva di fondamento, sia perché il pignoramento di quote di srl ha regole proprie, sia perché l'attribuzione al custode del diritto di voto

è prevista dalla legge solo in caso di sequestro, ex art.2352 cc, sia infine perché nella procedura esecutiva svoltasi a carico della sig.ra S.B. non era stato nominato alcun custode.

Contestava la domanda anche per gli altri profili, deducendo: 1) che non vi era conflitto di interessi, in caso di esercizio del voto da parte del socio amministratore, sul proprio compenso, salvo i casi di manifesta sproporzione, e 2) che anche il voto sulla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 era totalitario, il che superava la mancata inclusione dell'argomento nell'ordine del giorno.

La causa veniva istruita con documenti, e il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni nel marzo 2019.

Dopo il deposito delle conclusionali e repliche riferiva al Collegio: il Collegio, prendendo atto di ulteriori accadimenti, resi noti, pur irritualmente, dalle difese dopo il deposito delle memorie conclusive, riteneva opportuno rimettere in istruttoria la causa per dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere; quindi alla udienza del 16 dicembre 2019 le difese concludevano come in epigrafe, dando atto della cessazione della materia del contendere.

La difesa attrice tuttavia chiedeva pronunciarsi condanna della società convenuta al risarcimento dei danni, in suo favore: entrambi i difensori rinunciavano alle memorie conclusive già depositate, e il Giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione.

\*\*\*

Le difese concordano nel ritenere attualmente cessata la materia del contendere, quanto alla domanda di annullamento della delibera, atteso che il verbale dell'Assemblea ordinaria totalitaria dei soci della Società convenuta tenutasi il 14.9.2019, (in forza del fatto che la società è divenuta unipersonale a seguito dell'acquisto della quota di S.B., da parte di D.B., come risulta dalla visura camerale prodotta), comprova la avvenuta ratifica delle deliberazioni impugnate di

cui alla precedente Assemblea del 9.5.2018 oggetto di causa, e pertanto è applicabile al caso in esame l'art.2377 cc, 8° comma. Né vi è ragione di escludere il valore sanante della ratifica, per vizi intrinseci alla nuova delibera: la stessa difesa attrice nulla eccepisce, in proposito, e non emergono profili di nullità rilevabili di ufficio.

### **1) Esame della soccombenza virtuale in ordine alla domanda originaria.**

Per decidere tuttavia in ordine al riparto delle spese è necessario vagliare la soccombenza virtuale, atteso che le parti non hanno trovato un accordo.

Ora, ad avviso del Collegio, il voto espresso nel corso della assemblea dal socio D.B., in relazione alle quote in titolarità della sorella, di cui era creditore pignorante, (e non come risulta dal verbale di assemblea, pignoratizio) non è stato validamente espresso: al di là della assonanza letterale, ovvio che ben diversa è la condizione del creditore pignoratizio, che in forza della titolarità di un diritto di garanzia reale ha il possesso materiale della quota, per un tempo più o meno duraturo, rispetto al creditore pignorante, che sulla base di un titolo esecutivo di condanna ha avviato un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione, finalizzato al realizzo in un orizzonte temporale tendenzialmente limitato: si tratta di situazioni differenti a cui corrispondono norme diverse.

Il pignoramento della quota di srl trova infatti la sua disciplina all'art.2471 cc, che prevede si realizzi con la notifica al debitore e alla società, e la successiva iscrizione nel registro delle imprese: nulla viene detto, peraltro circa l'esercizio del diritto di voto, in caso di pignoramento, e neppure circa le forme ed i modi in cui può intervenire la nomina di un custode.

Diversa è la condizione del pegno, positivamente disciplinato dall'art.2471 bis cc, che tramite il richiamo alla norma dettata per le spa, dall'art.2352 cc attribuisce il diritto di voto, quanto meno con riferimento alle delibere ordinarie, e salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio. La stessa norma attribuisce peraltro il diritto di voto all'usufruttuario, (escludendone quindi di regola il nudo proprietario), e al custode nominato in caso di sequestro.

La lacuna normativa che si rinviene nella disciplina del pignoramento di quota sociale, deve dunque essere colmata, tramite l'applicazione analogica; vero è che la quota sociale ha caratteristiche sue proprie che ne impediscono una piena assimilazione ai beni materiali, trattandosi in effetti "di una posizione contrattuale, obbiettivata" ovvero "una complessa posizione soggettiva", nella definizione della Suprema Corte (vedi Cass.22361 del 2009, 19161 del 2007, 6957 del 2000), e tuttavia è vero anche che le plurime norme del codice di procedura civile dettate in materia di custodia evidenziano la intenzione del legislatore di garantire in ogni caso di esecuzione forzata la possibilità di nomina di un custode, finalizzata alla conservazione di valori ancora in titolarità del debitore, e nel contempo destinati a fornire garanzia e soddisfazione dei diritti del creditore; il sistema processuale non consente alcun intervallo tra la costituzione del vincolo pignoratorio o del sequestro (vedi art.676 cpc) e l'assunzione dei doveri di custodia: è dunque inammissibile ipotizzare una situazione in cui la quota risulti priva di amministrazione; anche la dottrina conviene circa la necessaria individuazione di un custode, qualora oggetto di espropriazione sia una partecipazione societaria, salvo individuarne diversamente le modalità di nomina.

Esaminando le disposizioni dettate agli artt.521, 546 e 559 cpc, per le diverse forme di pignoramento, pare condivisibile la opinione che ritiene quest'ultima la più adeguata ad integrare la disciplina dell'art.2471 cc.

Il pignoramento di quota sociale in effetti si esaurisce con la mera notifica ed iscrizione nel registro delle imprese, senza che l'ufficiale giudiziario riceva beni da custodire, o assuma ulteriori compiti, diversamente da quanto accade in sede di esecuzione mobiliare: non vi è ragione, quindi, di ritenere che spetti all'ufficiale giudiziario la nomina del custode, ex art.520 e 521 cpc.

La società d'altro canto non è terzo pignorato, ma mera destinataria di una comunicazione che la renda edotta della sussistenza del pignoramento, e quindi non vi è neppure ragione di richiamare l'art.546 cpc, che attribuisce al terzo pignorato la carica ed i compiti di custode.

Dunque l'unica norma che può offrire una soluzione equilibrata è proprio l'art.559 cpc, che consente di contemperare l'interesse del debitore, e quello del creditore. Il primo, titolare dei diritti sul bene pignorato, (e quindi legittimato, in ipotesi, ad esercitare una serie di facoltà che gli consentano di conservare tale titolarità, quali, ad esempio, la conversione del pignoramento), diviene, in seguito al pignoramento, e in virtù della legge, custode del bene, mentre al creditore è consentito di prospettare al Giudice la inopportunità di tale custodia, ed ottenere di conseguenza la nomina di una persona diversa dal debitore. L'attribuzione al debitore del diritto di voto, in definitiva, consente di comprimere il diritto di proprietà solo nei limiti della necessaria tutela del creditore procedente, assicurando una interpretazione rispettosa del dettato costituzionale in materia di intangibilità del diritto reale assoluto.

Nella fattispecie il creditore pignorante non ha chiesto al Giudice della Esecuzione la nomina di un custode: dunque, la socia S.B., costituita ex lege custode della propria partecipazione sociale, al momento della iscrizione del pignoramento della quota nei registro della impresa, lo era anche alla data della delibera assembleare.

Così individuata la disciplina della custodia, consegue la applicazione, per analogia, al caso del pignoramento, della normativa sul sequestro atteso che l'art. 678 c.p.c. uniforma le modalità di esecuzione del sequestro e del pignoramento: tale soluzione, inevitabile, è stata condivisa dal Tribunale di Milano con ordinanza 24 febbraio 2012. Il voto spetta quindi al socio, custode della quota pignorata, anche dopo la iscrizione del pignoramento nel registro delle imprese, in tutti i casi in cui non sia intervenuta la nomina di un custode terzo.

Le considerazioni sin qui esposte convincono della invalida espressione del voto da parte del socio pignorante, D.B., in relazione alla quota in titolarità della sorella, e quindi della originaria fondatezza della impugnativa, e della soccombenza in capo alla società convenuta, per quanto concerne la impugnativa della delibera.

## **2) Domanda risarcitoria.**

Come accennato in premessa, la difesa attrice, peraltro, ha introdotto una ulteriore domanda - di carattere risarcitorio - formulata per la prima volta all'udienza del 16 dicembre 2019, dopo l'avvenuta rimessione sul ruolo: in tale ultima occasione, infatti, le difese concludevano dando atto della cessazione della materia del contendere, ma S.B. ha chiesto altresì che il Tribunale pronunci condanna a carico della società convenuta, per il risarcimento dei danni asseritamente da lei subiti all'esito della vicenda in esame; dopo quest'ultima precisazione, nessun successivo elemento veniva tuttavia acquisito, poiché entrambi i difensori rinunciavano alle memorie conclusive - richiamando quelle già depositate nella fase precedente - e il Giudice tratteneva senz'altro la causa in decisione.

La suddetta istanza di risarcimento risulta qui proposta dalla (ex) socia sostenendo che il valore della propria quota sociale - come determinato dal c.t.u., e come dallo stesso indicato in perizia - era condizionato dalla pendenza della presente causa innanzi al Tribunale di Bologna (Sezione Specializzata per l'Impresa) poiché la delibera qui impugnata ha gravato comunque di costi la società, avendo illegittimamente attribuito all'amministratore un indebito compenso per un triennio: il danno cagionato dalla delibera invalida - sebbene ora ratificata - dovrebbe quindi esserle in questa sede riconosciuto, con conseguente condanna della società, tenuta al relativo risarcimento .

Senonché, va osservato che si tratta di una domanda nuova, che non era stata fatta valere né in citazione, né con la memoria ex art. 183 c.p.c. n.1), né all'atto di precisare le conclusioni, nell'udienza del marzo 2019.

Vero è che l'art. 2377 cc, ottavo comma, prevede che in caso di sostituzione della delibera impugnata sia consentita la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni medio tempore verificatisi; tuttavia, si osserva che la norma non interferisce esplicitamente sulle regole processuali, che impongono termini ben precisi per la proposizione di domande. Il comma ottavo, così come il settimo che precede, paiono piuttosto finalizzati ad esigenze di carattere sostanziale, ed in particolare a coordinare gli interventi giurisdizionali con l'attività di amministrazione e gestione della società: così da prevedere, quindi, da una parte il dovere degli amministratori di tenere conto delle sentenze di annullamento, prendendo i provvedimenti necessari a ripristinare la legalità nell'organizzazione sociale; dall'altra, invece, ad

esplicitare la preclusione dell'interesse all'annullamento della delibera contestata, in quanto divenuto superfluo nel caso di sua già avvenuta sostituzione con altra valida.

In effetti nella interpretazione del disposto del comma 8° la dottrina si è divisa, ritenendo alcuni autori che la norma non deroghi alla disciplina processuale, e quindi la pronuncia sul danno presupponga una domanda sin dall'origine e nei termini ordinari proposta; viceversa, altra corrente di pensiero, rilevando che la sostituzione della delibera impugnata è un fatto che spesso l'attore impugnante subisce - senza potersi opporre - ritiene ammissibile la proposizione della domanda in seguito alla sostituzione della delibera, e dunque in corso di causa.

Il Collegio, prendendo atto di questo duplice orientamento, ritiene in effetti possibile conciliarne le apparenti divergenze, facendo ricorso all'istituto, noto all'ordinamento processuale, della rimessione in termini, che consente di salvaguardare il diritto di difesa e nel contempo mantenere un ordinato sviluppo del contraddittorio sia nella allegazione dei fatti e proposizione della domanda, sia nell'apporto istruttorio.

Si può infatti ritenere, mantenendo la coerenza con il sistema processuale, che la previsione dell'art.2377, 8° comma, delinea, nella avvenuta sostituzione della delibera impugnata, che preclude la pronuncia di annullamento oggetto della originaria domanda, una ragione oggettiva che può consentire la rimessione in termini della parte impugnante, per la proposizione della, diversa e verosimilmente alternativa, domanda risarcitoria, pur non originariamente proposta.

Nel caso di specie, tuttavia, la difesa attrice non ha chiesto la rimessione in termini, per articolare la domanda, (e predisporre in seguito il necessario corredo istruttorio, in un ordinato contraddittorio), limitandosi a depositare una memoria irrituale, dopo il deposito delle conclusionali, opponendosi esplicitamente in tale sede alla rimessione in istruttoria.

Pertanto non può ritenersi avanzata, neppure per fatti concludenti, una richiesta di rimessione in termini, e la domanda svolta dalla attrice è inammissibile. Si osserva ad abundantiam che se non fosse inammissibile dovrebbe essere respinta per



difetto di prova, atteso che le circostanze allegate riguardano una procedura esecutiva svoltasi altrove, e non sono documentate.

La società convenuta è soccombente virtuale, rispetto alla domanda originaria, mentre la attrice soccombe, seppure in misura minore, a fronte della inammissibilità della domanda risarcitoria, il che giustifica la compensazione parziale delle spese, che si contiene nella misura di un terzo. I restanti due terzi delle spese, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico della società.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara cessata la materia del contendere, in ordine alla domanda di annullamento della delibera;
  
- dichiara tardiva ed inammissibile la domanda di risarcimento del danno;
  
- compensa per un terzo le spese della lite, e condanna la società convenuta a rimborsare alla attrice i due terzi, che si liquidano, a parziale compensazione già operata, in € 6.895,30 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, e in € 708,70 per esborsi.

In Bologna, 2 gennaio 2020